



Segreterie Nazionali
Comparto Igiene Ambientale

Articolo 55 CCNL Federambiente 2008

21 maggio 2008

A decorrere dal 1 giugno 2009 l'articolo 55 del CCNL 2003 è sostituito dal seguente:

I) RAPPRESENTANZA SINDACALE

A. Le Rappresentanze sindacali aziendali delle Organizzazioni sindacali stipulanti FP CGIL - FIT CISL - UILTRASPORTI -FIADDEL, che costituiscono la rappresentanza sindacale a livello di azienda, di cui all'art. 19 della legge 300/1970, assumono anche tutti i compiti e le funzioni delle Commissioni interne.

B. Ove le singole Rappresentanze aziendali sindacali, di cui al precedente comma, siano sostituite, ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, da una Rappresentanza aziendale sindacale unitaria rappresentativa di tutti i lavoratori e le lavoratrici dell'azienda, alla stessa saranno riconosciuti i compiti e le funzioni previsti dall'atto costitutivo, entro i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, dal contratto collettivo dell'igiene ambientale e dagli accordi interfederali e interconfederali vigenti.

C. Le Organizzazioni dei lavoratori che istituiscono nelle aziende proprie Rappresentanze sindacali aziendali o unitarie devono darne comunicazione per iscritto alla azienda interessata, precisando i nominativi dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali medesime.

D. I dirigenti delle RSA, di cui al precedente punto B), hanno diritto per l'espletamento dell'attività inerente al loro mandato ad un numero di ore di permesso retribuito pari a quanto stabilito dall'art. 23 legge n. 300/70.

II) PERMESSI SINDACALI AZIENDALI

A) monte ore dei permessi sindacali

Alle sole Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL (Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel, in sostituzione di quanto previsto al precedente par. I), a titolo di clausola più favorevole, fruiranno di un monte ore annuo aziendale di permessi retribuiti, pari a 8 ore complessive, moltiplicato per il numero dei dipendenti in forza presso ciascuna azienda al 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento.

B) ripartizione e modalità dei permessi sindacali aziendali

Le ore di permesso risultanti dal monte ore complessivamente determinato per ogni singola azienda, anche sul piano regionale, vanno ripartite tra le sole Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL (Fp Cgil, Fit Cisl, Ultrasporti, Fiadel) secondo le modalità sotto specificate:

I) Permessi per le strutture territoriali delle organizzazioni stipulanti Fp Cgil - Fit Cisl - Uilt Fiadel

1. 4 ore ripartite in misura proporzionale ripartite tra Fp Cgil - Fit Cisl - Uilt - Fiadel in relazione al numero degli iscritti aziendali, determinati esclusivamente in base alle deleghe delle trattenute aziendali, risultante alla stessa data del 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento;
2. 2 ore ripartite pariteticamente tra Fp CGIL, Fit CISL e Ultrasporti, detratta la quota proporzionale spettante a Fiadel.

II) Permessi per le strutture aziendali

1. 2 ore alle rappresentanze sindacali unitarie per la gestione di queste ultime;

C) Provvisoriamente, in ogni singola azienda, e fino all'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie, le ore di permesso a queste ultime assegnate, individuate dal precedente comma B) punto II), vanno ripartite tra le Organizzazioni sindacali di cui al punto A), in misura proporzionale al numero degli iscritti aziendali a ciascuna di esse, come sopra determinati, risultante alla stessa data del 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento.

D) Nel monte ore suindicato rientra tutta l'attività sindacale, compresa quella riguardante la partecipazione a riunioni, anche se convocate dalle Aziende e a Commissioni comunque denominate.

E) Il suddetto monte ore così determinato costituisce un tetto invalicabile annuale. Non è consentita né la fruizione di eventuali residui in anni successivi a quello di competenza, né l'anticipazione del monte ore afferente l'anno successivo.

F) Il monte ore di permessi sopra determinato costituisce un limite invalicabile e assorbe per le Organizzazioni stipulanti il presente accordo quanto previsto dalla legge n. 300/70 agli artt. 23 e 30 e, pertanto, ogni e qualsiasi livello di istanza sindacale, ivi comprese le convocazioni degli Organi direttivi confederali, nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali, etc.

G) Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, attraverso le proprie articolazioni, s'impegnano a comunicare alle singole aziende, entro dicembre di ciascun anno precedente quello di riferimento, i nominativi dei dipendenti dell'azienda che hanno diritto a fruire del monte ore dei permessi aziendali, in quanto dirigenti delle rappresentanze sindacali contrattualmente previste e

degli Organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali, comprensoriali e aziendali, nei limiti previsti dai rispettivi Statuti.

H) Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta delle federazioni sindacali territoriali stipulanti il CCNL (Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel) e/o dal coordinamento della RSU – in base alle rispettive competenze - ed avanzata con un preavviso di almeno 24 ore, salvo casi di particolare urgenza.

Il permesso sindacale aziendale deve essere firmato dal responsabile di cui sopra .

I) All'infuori di quanto previsto dalle presenti norme, potranno essere concessi, altresì, permessi sindacali non retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.

III) PERMESSI SINDACALI NAZIONALI RETRIBUITI

A) Ai dirigenti sindacali del settore igiene urbana indicati alla FEDERAMBIENTE dalle Organizzazioni sindacali di categoria stipulanti il presente CCNL (Fp Cgil - Fit Cisl -Uiltrasporti-Fiadel), verranno concessi 30 permessi sindacali retribuiti complessivi, per tutta la durata del loro mandato riferito all'anno solare.

B) Detti permessi potranno essere fruiti soltanto dai lavoratori i cui nominativi saranno comunicati, entro il 31 dicembre di ogni anno, dalle singole Organizzazioni sindacali a Federambiente, la quale si farà parte diligente al fine di trasmetterli alle singole Aziende interessate.

C) La mancata comunicazione dei nominativi dei lavoratori soprarichiamati comporterà l'automatica decadenza del diritto di fruire dei permessi previsti dal presente articolo.

D) La trasmissione da parte di Federambiente alle aziende di competenza dei nominativi riferentisi ai dirigenti suindicati costituisce condizione imprescindibile ai fini della erogazione del permesso.

E) In deroga a quanto previsto alla precedente lettera a), i permessi spettanti a ciascuna Organizzazione stipulante il presente CCNL (Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel) potranno essere frazionati in singoli mesi.

F) Il numero complessivo dei permessi spettanti alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL (Fp Cgil - Fit Cisl -Uiltrasporti -Fiadel), verrà ripartito in misura proporzionale al numero nazionale degli iscritti, determinati esclusivamente in base alle deleghe alle trattenute aziendali, riferito al 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento. Detto numero dovrà essere comunicato a Federambiente e alle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL territorialmente competenti da tutte le Aziende che applicano il presente CCNL entro il 15 novembre successivo.

G) Ai dirigenti sindacali, che fruiscono dei permessi sindacali retribuiti previsti dal presente punto, viene corrisposta la retribuzione globale, così come previsto dal CCNL, comprensiva di tutti gli elementi collegati al reparto e/o ufficio, alla mansione e al livello d'inquadramento di appartenenza. Non competono ai suddetti dirigenti sindacali, che fruiranno di permessi sindacali, gli indumenti di lavoro. Per quanto riguarda, infine, l'istituto della produttività si fa rinvio a quanto verrà stabilito dalle parti stipulanti in sede di accordi aziendali.

Dichiarazione a verbale di FP-CGIL/FIT-CISL/UILTRASPORTI/FIADEL

Applicazione interpretativa al punto III) lettera F) PERMESSI SINDACALI NAZIONALI RETRIBUITI

La quantità di permessi sindacali retribuiti spettanti complessivamente a Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel, stipulanti il presente CCNL, verrà ripartita secondo le modalità sotto specificate:

- ... mesi divisi pariteticamente fra Fp CGIL, Fit CISL e Uiltrasporti
- ... mesi alla Fiadel

Tale modalità avrà efficacia fino al 31 dicembre 2012 allorquando si tornerà a ripartire i distacchi nazionali con le modalità precedentemente previste dal CCNL 2003.

Dichiarazione a verbale di FEDERAMBIENTE al punto PERMESSI SINDACALI NAZIONALI RETRIBUITI

L'onere derivante dall'applicazione del punto III)PERMESSI SINDACALI NAZIONALI RETRIBUITI del presente contratto relativo ai permessi sindacali nazionali verrà ripartito tra tutte le Aziende aderenti a Federambiente in proporzione al personale in forza al 1° gennaio di ogni anno.